



Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1995, N. 8
(NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.)**

RELAZIONE

La presente proposta di legge introduce modifiche ed integrazioni, di natura esclusivamente ordinamentale, alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) e ss.mm.ii. La stessa si compone di cinque articoli:

L'articolo 1 fissa, al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) un nuovo termine, per la presentazione della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo da parte degli occupanti senza titolo, al 31 dicembre 2024. Il termine precedente è scaduto il 30 settembre 2023.

L'articolo 2 modifica ed integra l'art. 1 della legge regionale n. 8/1995, riformulandone il comma 2. Per la valutazione dei requisiti economici degli occupanti senza titolo, il nuovo parametro di riferimento è il valore dell'ISEE familiare che non deve essere superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., così come determinato dall'articolo 9 della l.r. n. 32/96 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e ss.mm.ii., aumentato del 75 per cento. Di conseguenza viene abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/95 e ss.mm.ii.

L'articolo 3 modifica e integra l'art. 3-ter della l.r. n. 8/1995, con l'introduzione dei commi 4 e 5.

L'introducendo comma 4 mira a tutelare i diritti fondamentali delle persone e a mitigare i tempi lunghi, nella stragrande maggioranza pari a due anni, per la definizione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi, presentate dagli aventi diritto, da parte degli uffici degli Enti gestori e/o proprietari alle prese con gravi carenze di personale nelle relative piante organiche. Nel caso in cui non sia rispettato il termine dei sessanta giorni, dalla data di presentazione delle domande, per la definizione della regolarizzazione dei rapporti locativi, nella prima fase dell'istruttoria, in presenza della documentazione esibita e sulla base solo di elementi oggettivi che facciano ragionevolmente presumere l'accoglimento definitivo delle domande di regolarizzazione del rapporto locativo, gli stessi Enti gestori e/o proprietari, in attesa dell'adozione dell'atto amministrativo definitivo di accoglimento, emettono un provvedimento di regolarizzazione provvisorio e temporaneo, della durata di dodici mesi, previo recupero delle somme, eventualmente dovute dai richiedenti, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 8/1995. Il provvedimento di regolarizzazione provvisorio e

temporaneo permetterebbe, solo agli aventi diritto, di poter richiedere la residenza anagrafica e l'allacciamento ai pubblici servizi (luce, gas e acqua) garantendo così una vita dignitosa a loro stessi e alle proprie famiglie.

L'introducendo comma 5 dispone che, al fine di verificare e conoscere lo stato di attuazione della l.r. n. 8/1995, gli Enti gestori e/o proprietari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una puntuale ricognizione, inviano, alla Giunta, al Consiglio e al Dipartimento regionale competenti, una relazione dettagliata, indicando, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il numero delle domande di regolarizzazione presentate, il numero dei provvedimenti di accoglimento e/o diniego definiti, il numero delle procedure di rilascio degli immobili e degli sgomberi effettuati, il numero degli alloggi riassegnati ed eventuale contenzioso esistente.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di norme di natura esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 5 indica l'entrata in vigore anticipata della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di modifiche ed integrazioni legislative di natura esclusivamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto contiene la modifica di una norma ordinamentale	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene la modifica di una norma ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto introduce norme ordinamentali	//	//	//
4	Contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata anticipata della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della legge regionale 8/1995 e ss.mm.ii.)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) le parole “entro il 30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale 8/1995 e ss.mm.ii.)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) è sostituito dal seguente:

“Gli occupanti senza titolo devono essere in possesso di un ISEE familiare non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., così come determinato dall'articolo 9 della l.r. n. 32/96 e ss.mm.ii., aumentato del 75 per cento.”

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) è abrogato.

Art.3

(Modifiche ed integrazioni all'art. 3-ter della legge regionale 8/95 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995. N. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti comma 4 e comma 5:

4. “Considerate le gravi carenze di personale nelle piante organiche dell'ATERP Calabria e dei Comuni e al fine di tutelare i diritti fondamentali della persona, nel caso in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, nella prima fase dell'istruttoria, sulla base della documentazione presentata e in presenza di elementi oggettivi che facciano ragionevolmente presumere l'accoglimento definitivo delle domande di regolarizzazione del rapporto locativo, gli Enti gestori e/o proprietari, in attesa dell'adozione dell'atto amministrativo definitivo di accoglimento delle istanze presentate, emettono un provvedimento di regolarizzazione provvisorio e temporaneo, della durata di dodici mesi, previo recupero delle somme, eventualmente dovute dai richiedenti, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.”

5. “Al fine di verificare lo stato di attuazione della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.), gli Enti gestori e/o proprietari, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base di una puntuale ricognizione, inviano, alla Giunta, al Consiglio e al Dipartimento regionale competenti, una relazione dettagliata, indicando, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il numero delle domande di regolarizzazione presentate, il numero dei provvedimenti di accoglimento e/o diniego definiti, il numero delle procedure di rilascio degli immobili e degli sgomberi effettuati, il numero degli alloggi riassegnati ed eventuale contenzioso esistente.”

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Domenico Bevacqua
F.to Ernesto Francesco Alecci
F.to Amalia Cecilia Bruni
F.to Francesco Antonio Iacucci
F.to Raffaele Mammoliti
F.to Giovanni Muraca